

Nota di approfondimento decreto “Asseverazioni”

Il decreto 6 agosto 2020 “asseverazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui di Super Ecobonus 110% (co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del D.L.34/2020), definiti dal decreto “Requisiti Ecobonus” del 6 agosto 2020.

CHI COMPILA LA DICHIARAZIONE ASSEVERATA

Il Tecnico Abilitato¹ compila on line, previa registrazione sul sito web dell’Enea, il modello di asseverazione relativo allo “stato di avanzamento lavori “ (SAL) ovvero allo “stato finale”. Il modello compilato va stampato e firmato su ogni pagina, timbrato sull’ultima pagina col timbro dell’ordine professionale di appartenenza, digitalizzato e trasmesso all’Enea sul suddetto sito.

L’Enea invia al Tecnico Abilitato ricevuta di avvenuta trasmissione contenente il “codice identificativo univoco” attribuito dal sistema.

COSA CONTIENE LA DICHIARAZIONE ASSEVERATA

Il Tecnico Abilitato dovrà dichiarare tutte le informazioni relative ai lavori avviati identificando la tipologia e le caratteristiche dell’edificio interessato, quali sono gli interventi trainanti e trainati eseguiti o in corso di esecuzione, specificandone l’entità, le caratteristiche tecniche, la spesa massima ammissibile ed il costo complessivo previsto dei lavori, distinti per interventi trainanti e trainati.

Il modello di dichiarazione elenca le diverse tipologie di interventi ammessi agli incentivi del 110%, dettagliati di seguito.

Interventi trainanti

Per edificio condominiale o unifamiliare:

- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza **superiore al 25%** della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio
- l’intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati dotati di:
 - caldaie a condensazione almeno in classe A
 - pompe di calore a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
 - pompe di calore ad assorbimento a gas
 - sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore a compressione di vapore elettrica?)
 - sistemi di microcogenerazione

¹ *Tecnico Abilitato*: il soggetto di cui alla lettera h), comma 3, articolo 1, del Decreto Requisiti Ecobonus

- collettori solari
- teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 o n. 2015/2043)
- caldaie a biomassa - classe 5 stelle (solo in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 o n. 2015/2043)

Interventi trainati

Per **le parti comuni** degli edifici condominiali:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva **minore o uguale al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio
- sostituzione degli infissi
- schermature solari e chiusure oscuranti
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
 - generatori di aria calda a condensazione
 - generatori a biomassa in classe 5²
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
- installazione di impianti fotovoltaici anche corredati dei sistemi di accumulo
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Per **le parti private** di una unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale oppure dell'edificio unifamiliare:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell'involucro
- sostituzione degli infissi
- schermature solari e chiusure oscuranti
- Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di
 - caldaie a condensazione
 - generatori di aria calda a condensazione
 - pompe di calore a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche
 - pompe di calore ad assorbimento a gas
 - sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore a compressione di vapore elettrica)
 - sistemi microcogenerazione
 - generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - solare termico

² Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
- building automation
- impianti fotovoltaici anche corredati di sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Tecnico Abilitato dichiara inoltre:

- di aver stipulato, esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art.119 del DL 34/2020, apposita **polizza assicurativa**³ di cui ne allega copia unitamente alla copia del documento di riconoscimento, che il massimale è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi corrispondenti, indicando i codici identificativi univoci ricevuti dall'Enea per le altre asseverazioni per le quali è stata usata la stessa polizza;
- che i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal decreto "requisiti ecobonus", ed indica il prezzo con il quale sono stati stimati;
- che sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza
- che gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti
- che le unità immobiliari oggetto dell'asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale
- che con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel decreto "requisiti ecobonus" i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento (che sono allegati) redatti dallo stesso tecnico o da altro da indicare
- che per i lavori oggetto dell'asseverazione sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA altre asseverazioni (massimo due per stato di avanzamento lavori, prima di quella finale).

VERIFICHE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA CESSIONE O ALLO SCONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DL 34/2020

ENEA effettua un controllo automatico per mezzo del portale web sul quale il Tecnico Abilitato inserisce le asseverazioni, controllo propedeutico al rilascio del codice univoco identificativo., volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.

Nel caso in cui siano state inviate asseverazioni in corrispondenza di Stati di Avanzamento Lavori (SAL), decorsi 48 mesi dall'invio in mancanza dell'asseverazione corrispondente alla conclusione dei lavori, l'ENEA comunica all'Agenzia delle Entrate la mancata conclusione dei lavori per i provvedimenti conseguenti.

³ contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana

CONTROLLI A CAMPIONE SULLA REGOLARITÀ DELL'ASSEVERAZIONE E SANZIONI

Sono previsti controlli a campione da parte dell'ENEA sulla regolarità delle Asseverazioni, volti anche ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali del Super ecobonus, secondo le modalità e le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018⁴.

Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate mentre, per gli interventi avviati prima del 1° luglio 2020, ENEA esegue i controlli su tutte le asseverazioni presentate.

Il programma di verifiche dell'ENEA specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.

Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA al Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.

Al Tecnico Abilitato che rilascia attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Espletato l'iter procedurale, qualora il Ministero ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.

⁴ in G.U. 11 settembre 2018